

Bologna,

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili dell'Emilia Romagna

Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro
dell'Emilia Romagna

Confagricoltura
C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori
Coldiretti
CNA
Confesercenti
ANCIT
ANCOT
INT
LAPET
LAIT
INRL
L.A.I. CASARTIGIANI
CONFCOMMERCIO
CAAF C.G.I.L. Emilia Romagna
A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani
U.N.A.P.P.A.
SERV.E.R CISEL SRL
SOCIETA' CENTRO SERVIZI SRL
CAF UIL

e, per conoscenza, Coordinamento degli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
dell'Emilia Romagna

Consulta dei Consigli Provinciali dei
Consulenti del Lavoro dell'Emilia Romagna

**OGGETTO: Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n.
34/2020 – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 dell'11
ottobre 2020 – Istanza di autotutela**

Con l'art. 25 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") è stata introdotta, quale disposizione destinata a sostenere gli operatori economici danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di

reddito agrario, titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro, commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 0230439/2020 sono state definite le regole tecniche di attuazione della predetta disposizione normativa.

In particolare al punto 3.4 è stato previsto che la trasmissione delle istanze poteva essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 (ovvero 25 giugno 2020 nelle ipotesi in cui il soggetto richiedente fosse un erede che continuava l'attività per conto del soggetto deceduto) e non oltre il giorno 13 agosto 2020 (ovvero 24 agosto 2020 per gli eredi che continuavano l'attività per conto del soggetto deceduto).

Nel corso del periodo sopra citato sono pervenute da parte degli operatori e dalle associazioni di categoria segnalazioni relativamente a:

- istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l'accredito della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;

- istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell'Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l'utente non è stato in grado di trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l'ha respinta per decorrenza termini.

Con l'allegata Risoluzione n. 65 dell'11 ottobre 2020, pubblicata sul sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di presentazione delle istanze di autotutela per sanare le situazioni sopra descritte.

In particolare sono state date indicazioni in ordine alla trasmissione del modello dell'istanza, da inviarsi a mezzo PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA), nonché alla documentazione da produrre a corredo della stessa.

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si pregano codesti Ordini/Associazioni di assicurare la massima diffusione della presente, unitamente alla citata Risoluzione n. 65/2020, in modo tale che, alla ricorrenza dei presupposti ivi decritti, possano essere attivate le corrette modalità di presentazione delle istanze.

Cordiali saluti

Il Direttore Regionale
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente